

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 974

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SERVADEI

Presentata il 3 febbraio 1969

Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fine della passata legislatura non consentì di ultimare l'esame e l'approvazione della proposta di legge n. 3102 - Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi - presentata dall'onorevole Paolo Rossi. La XIII Commissione della Camera aveva discusso ed approvato con qualche emendamento i primi articoli, aggiornando l'esame del provvedimento nell'attesa che la Commissione igiene e sanità esprimesse il proprio parere circa la proposta che contemplava l'equiparazione dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi alle vice capo sala delle cliniche universitarie. Sopraggiunta la fine della legislatura si determinava la decadenza dell'iniziativa che ora riassumo proponendo un testo che tiene conto degli emendamenti approvati dalla Commissione XIII e riproducendo le considerazioni di opportunità e di necessità che ispirano la proposta di legge.

E a tutti noto che i privi della vista idonei sono in grado di svolgere l'attività di massaggiatore e massofisioterapista con rendimento più che positivo. Anzi si può affermare che in questo specifico settore di utilizzazione lavorativa i ciechi sono messi nella

condizione di conseguire una specializzazione altamente qualificata che, in via ordinaria, non è accessibile per i massaggiatori vedenti. A tale proposito si consideri infatti che i non vedenti conseguono il diploma di massofisioterapista solo se sono in possesso del diploma di scuola media e dopo la frequenza di un corso di specializzazione triennale.

L'ordinamento della scuola professionale nazionale di massofisioterapia di Firenze è regolato dalla legge 5 luglio 1961, n. 570. A Milano funziona una scuola analoga e istituzioni del genere stanno sorgendo anche in altre città. Oggi in Italia sono impiegati presso amministrazioni ospedaliere o lavoro privatamente oltre 500 massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

Questo inserimento è avvenuto gradualmente a partire dal 1950 quando, con legge del 16 luglio, n. 376, si stabiliva l'obbligo dell'istituzione di un posto di massaggiatore presso gli ospedali aventi non meno di 500 posti-letto e si introduceva il concetto della preferenzialità in favore dei diplomati privi di vista nel conferimento di tale posto. La esperienza successiva ha dimostrato ampiamente le capacità specifiche dei non vedenti

che con il loro efficace lavoro hanno altresì notevolmente contribuito all'affermarsi negli ambienti sanitari qualificati di un sempre più realistico apprezzamento della funzione terapeutica del massaggio. Proprio in relazione a tali risultati si è potuto avvertire la necessità di dare al collocamento dei massaggiatori ciechi una disciplina legislativa più organica e completa. Pertanto, con legge 21 luglio 1961, n. 686, si è trasformato il concetto della preferenzialità in disposizione obbligatoria, per cui ogni istituto ospedaliero dotato di almeno 200 letti è tenuto ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco. Tale obbligo viene esteso, a prescindere dal numero dei posti letto, a qualsiasi istituto comunque denominato ove si praticano cure ortopediche. Tale strumento giuridico ha consentito di conseguire apprezzabili realizzazioni nel collocamento obbligatorio dei massaggiatori privi di vista, ma in pari tempo ha permesso di rilevare alcune carenze formali che hanno determinato dubbi di interpretazione del testo approvato dal Parlamento, dubbi che, a loro volta, hanno spesso ostacolato il normale espletamento delle pratiche relative all'assunzione obbligatoria.

Per conseguenza si ritiene opportuno che le Assemblee legislative considerino nuovamente la materia, eliminando ogni causa di ritardo e di impedimento nel recupero alla vita attiva di lavoratori che, anche se affetti da una non lieve minorazione fisica, hanno saputo con lo studio e con una seria preparazione mettersi in condizione di rendersi utili alla società anche in un settore così delicato e complesso quale quello della massofisioterapia.

Per i motivi esposti, presento questa proposta di legge nella fiducia che il Parlamento vorrà approvarla con sollecitudine. In sostanza, come ho accennato, si tratta di chiarire meglio alcune disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1961, n. 686, e di normalizzare alcune situazioni contingenti per cui la precitata legge non ha provveduto.

In particolare c'è da osservare che:

1) è assolutamente indispensabile eliminare ogni possibilità di attività abusiva, prevedendo per il diploma di massaggiatore e massofisioterapista un riconoscimento ben preciso da parte dello Stato. È altresì indispensabile che gli enti mutualistici siano autorizzati a rifondere le spese per prestazioni fisioterapiche e massoterapiche soltanto nel caso che queste siano fornite da massaggiatori diplomati;

2) l'obbligatorietà del collocamento, già sancita dalla ripetuta legge 21 luglio 1961, n. 686, deve essere definita più dettagliatamente nella sua portata e nelle sue condizioni, allo scopo di consentire una rapida e integrale attuazione del disposto legislativo. Per il raggiungimento di tale finalità l'articolo 2 della presente proposta di legge detta chiare disposizioni integrative, almeno da un punto di vista formale, di quelle attualmente in vigore, non alterando sostanzialmente la premessa dell'obbligo. Viene previsto soltanto che le cliniche, gli istituti e gli enti ospedalieri più grandi ove si praticano cure ortopediche assumano un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato per ogni 200 letti e frazione superiore a 100. È assurdo infatti che là dove, per imprescindibili esigenze di servizio, occorre la prestazione di diversi operatori massofisioterapisti, ci si avvalga della collaborazione di un solo massaggiatore cieco;

3) l'articolo 3 estende ai massaggiatori e massofisioterapisti ciechi i benefici già previsti per i lavoratori ciechi dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

4) i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi hanno una preparazione scolastica molto seria. Essi vengono ammessi al corso di specializzazione triennale soltanto se sono in possesso della licenza di scuola media. Pertanto, anche in relazione a quanto previsto dagli accordi sindacali, i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi debbono conseguire uno stato giuridico ed un trattamento economico pari a quello dei terapisti della riabilitazione del personale sanitario ausiliario di cui all'articolo 39 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. Per gli ospedali militari, per i centri balneo-termali e affini, per tutti gli altri istituti o enti ove non esista tale qualifica, è chiaro che ai predetti operatori ciechi deve essere riservato un trattamento equipollente (articolo 4);

5) le agevolazioni e i benefici previsti all'articolo 5 vanno tutti messi in relazione alla particolare natura del servizio prestato dai massaggiatori e massofisioterapisti, servizio che implica doti eccezionali di resistenza fisica ed una particolare capacità di affrontare positivamente i più diversi rapporti umani. Del resto, com'è noto, agevolazioni del genere sono frequenti nel settore dell'attività ospedaliera;

6) l'articolo 6 consente una procedura già in vigore per la tutela degli aventi diritto al collocamento obbligatorio in qualità di

centralinisti telefonici e che viene prevista analogamente per uniformità di criteri. Com'è noto, l'Unione italiana dei ciechi ha, per effetto della legge 26 settembre 1947, n. 1047, la tutela e la rappresentanza degli interessi morali e materiali dei privi di vista, ed è quindi legittimo che le sia consentita la facoltà di adire gli organi amministrativi e giurisdizionali a tutela degli interessi dei suoi singoli assistiti;

7) il successivo articolo 7 ripropone, in forma più ampia, secondo la lettera e lo spirito della presente proposta di legge, quanto già disposto dall'articolo 13 della legge del 21 luglio 1961, n. 686;

8) lavorano da anni alle dipendenze di amministrazioni ospedaliere alcuni massaggiatori i quali hanno conseguito il diploma presso la scuola professionale nazionale di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, oppure che per diverse ragioni tutte ugualmente valide non hanno ancora potuto conseguire il diploma rilasciato dalla medesima scuola statale di

massofisioterapia, che sino al 1961 era l'unica scuola esistente nel nostro Paese riconosciuta dallo Stato. I predetti massaggiatori hanno tuttavia acquistato una anzianità di servizio e benemerenzze tali che si impone la normalizzazione della loro posizione estendendo anche ad essi i benefici previsti dalla legge del 21 luglio 1961, n. 686, e quelli previsti dalla presente proposta di legge. A tale giusta equiparazione intendono provvedere gli articoli 8 e 9 pur con le dovute garanzie e le necessarie differenziazioni;

9) l'articolo 10 della presente proposta di legge adegua le ammende già previste dall'articolo 4 della legge 21 luglio 1961, n. 686.

Considerate le finalità del provvedimento, considerato altresì che il provvedimento medesimo non introduce novità di rilievo nell'ambito del collocamento obbligatorio e che comunque le modifiche appaiono legittime, tenuto presente infine che le norme previste non implicheranno una specifica spesa nel bilancio dello Stato, se ne auspica l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Non sono considerati validi i diplomi, le licenze, le abilitazioni e gli attestati rilasciati da scuole o corsi organizzati da qualsiasi altro ente.

Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

ART. 2.

Sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n. 686:

a) gli ospedali generali per ogni 200 posti letto e frazione superiore a 100;

b) gli ospedali specializzati ove si praticino cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinesiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini indipendentemente dal numero dei posti letto.

Gli ospedali di cui al comma precedente sono tenuti a istituire nei rispettivi ordinamenti, ove non esista, il ruolo organico dei massaggiatori e massofisioterapisti con apposito decreto o deliberazione sottoposti ai normali controlli degli organi competenti, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari che fanno divieto di assunzione di personale senza concorso.

Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall'esistenza del ruolo, un

massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o policliniche con almeno 200 letti e, indipendentemente dal numero dei letti, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri, gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti.

Gli ospedali e gli istituti privati, di cui al presente articolo, nel solo caso che abbiano già alle loro dipendenze personale diplomato da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, sono tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla data di cessazione dal servizio di uno dei dipendenti diplomati oppure in occasione della prima nuova assunzione di tale personale dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

I privi della vista di ambo i sessi possono essere assunti sino all'età di 45 anni e hanno diritto al collocamento a riposo al compimento rispettivamente del 55° anno di età gli uomini e del 50° anno di età le donne, quando siano trascorsi almeno 10 anni dalla data iniziale dell'assunzione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi previdenziali di cui alle vigenti disposizioni in materia, ridotti di un terzo.

Gli interessati hanno comunque facoltà di restare in servizio rispettivamente sino al 65° anno di età gli uomini e sino al 60° anno di età le donne.

I medesimi hanno inoltre facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, gli anni del corso svolto presso le scuole per massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

ART. 4.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapi-

sti ciechi sono equiparati a tutti gli effetti all'atto dell'assunzione ai terapisti della riabilitazione del personale sanitario ausiliario di cui all'articolo 39 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e godono del relativo sviluppo di carriera e trattamento giuridico ed economico.

Nei casi in cui la qualifica o il posto di terapeuta della riabilitazione non esista gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, tenuti all'assunzione, debbono assicurare ai massaggiatori e massofisioterapisti ciechi uno stato giuridico e un trattamento economico equipollenti a tutti gli effetti a quello dei terapisti della riabilitazione del personale sanitario ausiliario.

Resta salva la facoltà degli interessati di optare per uno specifico e più favorevole sviluppo di carriera e trattamento giuridico ed economico dei massaggiatori e massofisioterapisti, ove sia previsto, negli ordinamenti delle amministrazioni degli enti ospedalieri e degli istituti privati presso i quali siano assunti.

ART. 5.

Ai massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi spetta inoltre una indennità di rischio e profilassi in misura non inferiore al cinque per cento della paga base.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi sono tenuti ad esercitare un orario lavorativo unico che non superi le sei ore giornaliere.

Anche per quanto concerne il trattamento economico e normativo resta salva la facoltà degli interessati di optare per un trattamento più favorevole ove sia già previsto negli ordinamenti degli ospedali e degli istituti privati presso i quali siano assunti, nonché di usufruire di ogni ulteriore miglioramento di carattere giuridico ed economico stabilito legislativamente o concordato fra le organizzazioni sindacali interessate.

ART. 6.

In caso di mancata assunzione da parte degli ospedali e degli istituti privati, di cui al precedente articolo 2 della presente legge, i privi della vista diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi in possesso del cer-

tificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o l'Unione italiana dei ciechi, possono adire gli organi amministrativi e giurisdizionali, trascorsi 60 giorni dalla data di rilascio del certificato predetto.

ART. 7.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, vengono inquadrati direttamente nel ruolo organico secondo le modalità di cui al secondo e quarto comma del medesimo articolo 2 e indipendentemente dai limiti di età previsti dall'articolo 3 della presente legge.

Ai medesimi è riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità del servizio comunque prestato ed è conseguentemente ricostruita la carriera sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 4.

ART. 8.

I massaggiatori privi della vista diplomati presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione della scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel diploma di massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ai medesimi è riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'iscrizione all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, ed è estesa la facoltà di cui al terzo comma del precedente articolo 3.

ART. 9.

I massaggiatori privi della vista non diplomati presso una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio da almeno cinque anni in

tale qualità presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, o abbiano esercitato abitualmente e direttamente tale attività per il medesimo periodo di tempo, saranno ammessi a sostenere una prova di idoneità presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine gli interessati dovranno far pervenire domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge direttamente alla scuola suddetta, corredandola di un certificato di servizio rilasciato dalla direzione dell'Amministrazione, ente o istituto, pubblico o privato, presso il quale esercitano la propria attività e vistato dal medico provinciale. La direzione della scuola suddetta è tenuta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire una apposita commissione esaminatrice composta dal direttore della scuola medesima, da almeno due docenti titolari presso la scuola, dal medico provinciale o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Unione italiana dei ciechi. I criteri della prova di idoneità saranno stabiliti dalla commissione medesima in apposite riunioni preliminari e comunicati agli aspiranti almeno tre mesi prima della loro convocazione.

Il diploma di idoneità conseguito abilita all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista ed è equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 10.

Le trasgressioni all'obbligo degli istituti privati di cui al precedente articolo 2, sono punite con una ammenda da lire tremila a lire cinquemila per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta.

Tale ammenda sarà utilizzata secondo quanto stabilito dall'articolo 11 ultimo comma della legge 21 luglio 1961, n. 686.